

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) IN SEGUITO ALLA REVISIONE PARZIALE DEL 19 GIUGNO 2020 DELLA LEGGE FEDERALE SUL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE (LCA)

La presente appendice sostituisce e completa parzialmente le CGA e altri documenti contrattuali dal 1° gennaio 2022.

Diritto di revoca dello stipulante

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lo stipulante dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata al più tardi l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle assicurazioni collettive di persone, alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese.

L'art. 12 LCA concernente la rettifica della copertura assicurativa è stato abrogato con la revisione del 19 giugno 2020 e non sarà quindi più applicabile a partire dal 1° gennaio 2022.

Casi d'assicurazione pendenti

Secondo l'art. 35c LCA, sono nulle le disposizioni delle CGA che permettono all'assicuratore di sopprimere o limitare unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazioni periodici esistenti (indennità giornaliera) a seguito di un evento assicurato, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro.

Informazioni per lo stipulante

Natura dell'assicurazione

Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Nel secondo, invece, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch

Termine per la notifica del sinistro

I termini per la notifica del sinistro sono precisati nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA) del/dei rispettivo/i prodotto/i assicurativo/i.

Validità temporale della copertura assicurativa (anche dopo il sinistro)

La validità temporale della copertura assicurativa dipende dal prodotto stipulato ed è specificata nelle rispettive condizioni contrattuali.

Lotta alla frode assicurativa

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro la Vaudoise è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori ragguagli: www.svv.ch

Protezione dei dati (revisione 2020 della legge federale)

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Il consulente può metterla a disposizione in formato cartaceo.